



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS ELETTRICI – EDIZIONE 1 – ID 2532

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Allegato 6 - Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica - Punto 14.

Si richiede se i 2 punti premiali previsti per questo criterio, possano essere attribuiti anche nel caso in cui un operatore economico sia in possesso del certificato UNI/PdR 125:2022.

Risposta

Il possesso della certificazione rilasciata in conformità alla Norma UNI/PdR 125:2022, e la conseguente presentazione in fase di offerta tecnica, è ritenuto idoneo per l’attribuzione del punteggio tecnico premiale, a condizione che i contenuti della formazione comprendano gli aspetti inclusi nel criterio. Qualora i contenuti della formazione resa nell’ambito della certificazione non risultino rispondenti alle tematiche individuate dal criterio premiale, l’operatore economico – ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico – potrà comunque produrre l’impegno ad effettuare/integrare la formazione nei termini richiesti dal criterio medesimo.

Resta fermo che, come specificato all’articolo 9 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro, in caso di aggiudicazione, a fronte dell’impegno assunto *“Il Fornitore si obbliga a presentare a Consip entro il termine di 6 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro idonea documentazione (programma del corso, contratto stipulato con il docente o l’azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei dipendenti, etc.) in originale o copia conforme all’originale volta a comprovare quanto dichiarato in Offerta Tecnica al criterio “Formazione dei dipendenti in tema di parità di genere” ex art. 47 comma 4 DL 77/2021, pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15”*.

2) Domanda

Essendo il Certificato di Omologazione Europea in fase di approvazione da parte degli organismi competenti, chiediamo a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler derogare alla richiesta e consentire la presentazione del certificato in fase di eventuale stipula dell’Accordo Quadro.

Inoltre, siccome variante e versione del veicolo vengono, di norma, determinate in fase di pesatura al termine della produzione, in quanto qualunque tipo di modifica, anche minima, può determinare uno scostamento in termini di variante/versione, chiediamo di voler derogare a tale richiesta e consentire, al termine della produzione, di inviare una dichiarazione riportante variante/versione ufficialmente assegnate al veicolo.

Risposta

Non si conferma. Come specificato al paragrafo 15 del Capitolato d’Oneri *“L’Offerta Tecnica deve, inoltre, contenere a pena esclusione: - la marca, il modello, il numero di omologazione CE e il tipo/variante/versione; [...]”*.

A riguardo inoltre si specifica che la presentazione del Certificato di Omologazione è preordinata alla comprova dei Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, per cui il certificato è richiesto, e dunque all’attribuzione del relativo punteggio.



3) Domanda

Allegato n. 6 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, Lotto 4.1: Consumi secondo E-SORT.

Si chiede di specificare se i 3 documenti richiesti a comprova del requisito sono da considerarsi in alternativa l'uno all'altro o devono essere tutti consegnati. Si chiede altresì di chiarire se il rapporto di prova rilasciato da un organismo di cui all'art. 82 del D.Lgs. 50/2016 è sostituibile da altra documentazione di prova, così come indicato all'art. 82 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e, in tal caso, se è accettabile una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante come altra documentazione di prova.

Risposta

Si specifica che i documenti richiesti per la comprova del criterio n. 1 dell'Allegato 6 – Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica non sono alternativi e pertanto devono essere tutti e tre prodotti ai fini della valutazione.

Si conferma inoltre l'applicabilità di quanto stabilito all'art. 82 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 circa l'ammissibilità di altri mezzi di prova appropriati alle condizioni previste nel predetto articolo; non risulta, pertanto, accoglibile la richiesta di accettare una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante come altra documentazione a comprova.

4) Domanda

Si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di confermare che le opzioni di prodotto e opzioni di servizio standard classificate come facoltative, ove non quotate, non potranno essere richieste dall'Amministrazione in fase di ordinativo.

Risposta

Le opzioni di prodotto e le opzioni di servizio standard classificate come facoltative potranno essere richieste dall'Amministrazione, in fase di Ordinativo diretto di Fornitura, esclusivamente al Fornitore che ha indicato le relative quotazioni in offerta.

5) Domanda

Si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di voler indicare in quale punto della documentazione di gara sono specificati i termini di pagamento relativi alle forniture o, se non specificato, di voler comunicare tali termini.

Risposta

Si rinvia per il riscontro a quanto stabilito all'art. 12 comma 17 dello Schema di Accordo Quadro.

6) Domanda

Pagina 22 del Capitolato Tecnico: "Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti o convenzionati, attraverso la quale dovranno essere assicurati gli interventi previsti in garanzia e dal "Servizio di Manutenzione Full Service"

Si richiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di voler chiarire cosa si intende per "punto di assistenza convenzionato" e quali sono i parametri di verifica delle convenzioni.

Risposta

Con il termine '*punto di assistenza convenzionato*' si fa riferimento ad un centro/officina che possa garantire sui veicoli offerti gli interventi manutentivi previsti nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore potrà individuare la modalità di convenzionamento ritenuta più adatta alle proprie esigenze con l'esclusivo vincolo della messa a disposizione del servizio alle Amministrazioni.

7) Domanda

In riferimento ai Sublotti 4.2 e 5.2 - autobus elettrici con pantografo - nel documento "Appendice A al Capitolato Tecnico", si afferma che i pantografi devono corrispondere all'infrastruttura di ricarica già realizzata, si prega di precisare se le Amministrazioni richiederanno esplicitamente un pantografo a 4 poli o a 2 poli.

Risposta

Premesso che la documentazione di gara non vincola l'Operatore Economico ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, il numero di poli di cui è munito il pantografo, si evidenzia che tale dettaglio sarà fornito dall'Amministrazione in sede di acquisto.



8) Domanda

Buon giorno, dall'esame della documentazione risulta che i veicoli offerti debbano avere una omologazione entro la presentazione delle offerte. Si richiede:

- 1) se è ammessa, per tutti i lotti, l'omologazione europea WVTA;
- 2) se per il lotto 3 è possibile, ai fini della presentazione dell'offerta, rimandare all'omologazione europea del lotto 4 posto che i due veicoli si differenziano solo per il passo / numero posti fermo restando tutte le altre caratteristiche.

Risposta

Posto che il veicolo deve essere omologato ai fini della presentazione dell'Offerta (a riguardo si veda anche la risposta fornita al chiarimento n. 2), con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue:

- 1) si conferma l'ammissibilità dell'omologazione europea per tutti i Lotti;
- 2) non è possibile utilizzare l'omologazione rilasciata per un veicolo oggetto di un Lotto per un veicolo afferente ad altro Lotto, attesa la diversità tra i due mezzi.

9) Domanda

Rif. Art. 10 Garanzia Provvisoria del Capitolato d'oneri

Si legge: "L'offerta per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% dell'importo del valore di ciascun lotto e precisamente di importo pari a:

- Lotto 1: € 169.964,00;
- Lotto 2: € 1.647.900,00
- Lotto 3: € 1.634.555,00;
- Lotto 4: € 2.782.423,00;
- Lotto 5: € 461.527,00;

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice

Rif. Allegato 14 – Tabella riduzione garanzia provvisoria

Si legge: " $C = C_b \times (1-R_1) \times (1-R_2) \times (1-R_3) \times (1-R_4)$

dove:

- C = garanzia
- C_b = garanzia base....

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

...omissis....

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei....."

In considerazione di quanto sopra riportato, si chiede di confermare quale sia l'importo corretto della cauzione provvisoria che dovrà presentare l'Operatore Economico in possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14001.

Si riporta come esempio il Lotto 1, con evidenziate le due alternative ipotizzate.



Importo garanzia base (€) - Lotto 1					€	169.964,00
ISO 9000	Registrazione EMAS	Certificazione ambientale	Ecolabel	Inventario GEF / Impronta	Importo cauzione (% cauzione base)	Importo cauzione (€)
s	n	s	n	n	40,00%	67.985,60
n	n	s	n	n	80,00%	135.971,20

Risposta

Nell'ipotesi in cui un Operatore Economico risulti in possesso sia della certificazione ISO 9001 sia della ISO 14001, l'importo corretto della cauzione provvisoria risulta essere quello indicato nella prima riga della tabella riportata come esempio (€ 67.985,60).

In aggiunta, si chiarisce che la "riduzione del 50%, non cumulabile con la certificazione ISO" è da intendere riferita alla riduzione a cui possono accedere gli operatori economici qualificati come microimprese, piccole e medie imprese anche se non in possesso della certificazione ISO (art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2006).

10) Domanda

Rif. Art. 3.3.2 Sostituzione parti principali del Capitolato tecnico

Si legge: "periodicità: si intende la scadenza chilometrica o temporale minima garantita alla quale il componente in questione si prevede debba essere sostituito o revisionato, nelle condizioni di esercizio previste nel profilo di missione;"
Si chiede conferma che il Fornitore non sarà tenuto alla sostituzione/revisione di un componente qualora il medesimo raggiungesse il chilometraggio riportato nella scheda, senza presentare alcuna difettosità.

Risposta

Si conferma, in ogni caso il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti ad esito della verifica eseguita nella periodicità indicata.

11) Domanda

Rif. Art. 4.2.1.4 Obblighi del Fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita del Capitolato tecnico

Si legge: "Per quanto non previsto nella Scheda LCC_CP, vale la copertura della garanzia di base del veicolo (per il periodo contrattualmente previsto), omissis"

Si chiede conferma che i componenti non indicati nella Scheda LCC_CP saranno soggetti solo agli obblighi di garanzia contrattuale e non agli obblighi specificati all'art. 4.2.1.4 Obblighi del Fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita dell'Allegato 5 – Capitolato tecnico (raggiungimento del 90% della percorrenza dichiarata nella Scheda LCC_CP).

Risposta

Si conferma.

Si ricorda che con riguardo alle batterie di trazione valgono sia gli obblighi di garanzia contrattuale sia l'obbligo di raggiungimento del 90% della percorrenza dichiarata nella Scheda LCC_CP, come anche specificato al par. 4.2.1.4 del Capitolato Tecnico.

12) Domanda

Rif. Art. 4.2.3.5 Fornitura e reperibilità delle parti di ricambio del Capitolato tecnico

Si legge: "il Fornitore deve assicurare un time limit di approvvigionamento dei ricambi ovvero di consegna, presso il magazzino/deposito dell'Amministrazione, non superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della "richiesta ricambio", pena l'applicazione delle penali definite nell'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro.



Durante il periodo di garanzia, per gli interventi non coperti dalla garanzia, il Fornitore si impegna comunque, a fornire i ricambi nello stesso time limit di cui sopra.”

Si chiede se la tempistica di approvvigionamento ricambi sopra indicata (non superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della “richiesta ricambio”) potrà subire prolungamenti nel caso di ricambi da ordinare in base all’allestimento specifico del veicolo, nonché per gli organi strutturali dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggregati, sottoscocca e particolari di carrozzeria, centraline, etc.) e pertanto senza l’applicazione delle penali relative alla ritardata consegna ricambi e all’indisponibilità veicolo.

Risposta

Non si conferma; resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.

Dott.ssa Roberta D’Agostino

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)